

# COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

## **“Regolamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare nelle zone tipizzate “Agricole E1 ed E2” del territorio comunale di Maruggio**

### **PREMESSA**

#### **Normativa europea, nazionale e regionale**

Con la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, approvata in data 27 settembre 2001, la Comunità Europea ha delineato il quadro normativo comunitario sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Con tale atto legislativo, si è riconosciuta la priorità, a livello comunitario, della promozione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

Sono considerate fonti rinnovabili le fonti rinnovabili non fossili (art. 2): eolica, solare, geotermica, moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di scarico, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

In tale contesto, gli Stati membri (art. 3) adottano misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili e, entro il 27 ottobre 2002, pubblicano una relazione che stabilisce, per i dieci anni successivi, gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta dalle predette fonti in termini di percentuale di consumo di elettricità.

La Direttiva si sofferma, tra l'altro, anche sulle procedure amministrative (art.6), imponendo agli Stati membri di valutare l'attuale quadro legislativo e regolamentare esistente in materia di procedure di autorizzazione., allo scopo di:

- ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- razionalizzare ed accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo;

# COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

Il Parlamento Italiano, con la Legge 1 marzo 2002, n. 39, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001) ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001.

Successivamente, lo Stato Italiano, con l'approvazione del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387, ha dato attuazione alla citata Direttiva europea.

Ai fini di quanto indicato nell'art.12 del predetto D.Lgs n.387/2003, l'esercizio unitario della procedura, la responsabilità del procedimento unico di istruttoria, ogni adempimento procedurale e l'adozione del provvedimento finale di autorizzazioni relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, è stata individuata come struttura, al Settore Industria ed Industria Energetica, Ufficio Industria Energetica, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico-Innovazione Tecnologica.

Il Settore Industria ed Industria Energetica, Ufficio Industria Energetica, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico-Innovazione Tecnologica Regionale, ha constatato la necessità di adeguare la guida procedurale vigente, approvata con le D.G.R. n.716/2005 e n.1550/2006, semplificando il procedimento amministrativo per la costruzione di impianti di modesta taglia, al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nella Delibera n.28/2006 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

Per tali ragioni, il Settore predetto, ha predisposto un nuovo documento in sostituzione alle disposizioni di cui alle precedenti D.G.R. n.716/2005, n.1550/2006 e n.1630/2006, al fine di consentire una corretta e lineare procedura amministrativa nonché il perseguimento degli obiettivi nazionali di diffusione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio regionale.

Con deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2007 n.35 avente per oggetto *"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D.lvo 29 dicembre 2003, n.387 e per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture*

[Regolamento comunale impianti fotovoltaici]

# COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

*indispensabili alla costruzione e all'esercizio" sono state approvate le "Disposizioni e indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio".*

In particolare, relativamente alle procedure, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni: il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

In applicazione dell'art.12 del D.Lgs n. 387/2003 sono soggetti ad una autorizzazione unica:

- 1 . gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art.2 comma 1 lettere b) e c) del D.lgs n. 387/2003;
- 2 . le centrali ibride come definite dall'art.8 comma 2 del D.lgs n. 387/2003;
- 3 . gli impianti alimentati da fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, di cui all'art.17 del D.lgs n. 387/2003.

In applicazione dell'art.6 del D.Lgs n.387/2003, gli impianti di cui ai punti precedenti, punti 1 e 3, con potenza elettrica nominale non superiore a 20 KW, non necessitano dell'autorizzazione unica, ma sono soggetti a Denuncia di Inizio dell'Attività.

Coerentemente con quanto già previsto e disciplinato dalla deliberazione regionale

[Regolamento comunale impianti fotovoltaici]

# COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

n.35/2007, la legge regionale 19 febbraio 2008, n.1, all'art.27 ha espressamente esteso la disciplina della Denuncia di Inizio dell'Attività agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art.2, comma 1, del D.Lgs. n.387/2003, con potenza elettrica nominale fino a 1 MWe, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza ambientale; in particolare, sono stati sottoposti a Denuncia di Inizio dell'Attività gli impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 1 MWe posti su edifici industriali, commerciali e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi industriali, commerciali e servizi esistenti o da costruire (art.27, comma 1, lett.a), della legge regionale n.1/2008), nonché gli impianti fotovoltaici realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici tenuto conto, peraltro, di quanto specificato dall'art.12, comma 7, del D.Lgs. n.387/2003 (art.27, comma 2, della legge regionale n.1/2008).

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica disciplinato dalla deliberazione regionale n.35/2007 i proponenti sono tenuti a comunicare al Comune competente per territorio la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto.

La Regione Puglia, sulla base delle risultanze della Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali del 5 settembre 2002, ai fini della valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha espressamente previsto, al punto A10) della deliberazione regionale n.35/2007, la possibilità di stipulare accordi tra i proponenti e l'Ente locale per stabilire il concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali, con particolare riferimento, per gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'art.2 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs n.387/2003.

## **Articolo 1 - Finalità ed oggetto del regolamento**

Al fine dell'osservanza delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali, alla tutela della bio-diversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57 articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 articolo 14, questa Amministrazione Comunale si intende dotare del presente Regolamento.

[Regolamento comunale impianti fotovoltaici]

# COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

Il presente Regolamento detta direttive per la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici di potenza nominale maggiore di 20 Kwp, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, in applicazione della deliberazione regionale n.35/2007 e delle LL.RR. Puglia n. 25/08 e n. 31/08 ed in rispondenza ai procedimenti da quest'ultimi disciplinati per gli impianti con potenza nominale fino a 1 MWe e superiore a 1 MWe.

## **Articolo 2 – Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. Impianto fotovoltaico: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della superficie coperta dai moduli fotovoltaici, e dei locali tecnici.
- b. Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, strade di servizio, opere di recinzione e impianti di sorveglianza.

## **Articolo 3 - Ambito di applicazione**

- a. Il presente regolamento si applica agli impianti fotovoltaici realizzati in zone classificate "E1 ed E2 Agricole" dallo strumento urbanistico vigente.
- b. Sono esclusi dal presente regolamento gli impianti fotovoltaici la cui attività risulti finalizzata alla produzione di energia esclusivamente necessaria all'autoconsumo, sia domestico che per le attività sanitario-assistenziali, commerciali, artigianali e industriali, nonché gli impianti fotovoltaici posti su edifici, fatte salve le prescrizioni previste dai regolamenti e Norme Tecniche di Attuazione.

## **Articolo 4 - Aree non idonee all'istallazione degli impianti fotovoltaici**

Nella scelta delle aree destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici devono comunque considerarsi non idonee:

- Le aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti SIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Per tali aree si dovrà considerare l'area di pertinenza compresi i
- [Regolamento comunale impianti fotovoltaici]

# COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

corridoi di salvaguardia annessi.

- Le aree a pericolosità geomorfologica PG1, PG2, PG3, così come individuate nel Piano di Assetto Idrogeologico.

- Le aree classificate ad alta, a media e a bassa pericolosità idraulica, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia.

- Le zone classificate a rischio R2, R3 e R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico.

- I crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica). Per tali aree si dovrà considerare l'area di pertinenza compresi i corridoi di salvaguardia annessi.

- Le grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca. Per tali aree si dovrà considerare l'area di pertinenza compresi i corridoi di salvaguardia annessi.

- Gli ambiti Territoriali Estesi (ATE) A valore eccezionale, e B valore rilevante e dell'adeguamento del P di F al PUTT/P.

- Gli ambiti Territoriali Distinti (ATD) dell'adeguamento del P di F al PUTT/P. Per tali aree si dovrà considerare l'area di pertinenza compresi i corridoi di salvaguardia annessi.

- Le zone con segnalazione architettonica/archeologica e zone con vincolo architettonico/archeologico così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137. Per tali aree si dovrà considerare l'area di pertinenza compresi i corridoi di salvaguardia annessi.

- L'intera area archeologica del Comune di Maruggio per come desumibile dallo strumento urbanistico vigente. Inoltre, dovrà rispettarsi da essa una distanza non inferiore a metri 100.

- Le aree interessate da colture agrarie arboree pluriennali, ovvero da piante arboree pluriennali di pregio, all'atto della presentazione dell'istanza e nei due anni precedenti. A tal proposito, la non presenza di detta condizione dovrà essere attestata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato (agronomo o perito agrario) **corredata dalla**

[Regolamento comunale impianti fotovoltaici]

# COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

## **rappresentazione su ortofotocarta e rilievo fotografico delle colture agrarie.**

•Le aree interessate da terreni che presentano delle caratteristiche intrinseche che ne determinano la loro vocazione viticola. A tal proposito, la non presenza di detta condizione dovrà essere attestata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato (agronomo o perito agrario) **corredata dalla rappresentazione su ortofotocarta e rilievo fotografico delle colture agrarie.**

•Nelle zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola. Sono considerati di particolare pregio i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi (ATE) A e B del piano urbanistico tematico territoriale "Paesaggio"(PUTT/P). Per i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi C e D e per le aree di pertinenza e le aree annesse degli ambiti territoriali distinti (ATD) del PUTT/P si applicano le norme di piano. Sono altresì considerati di particolare pregio i terreni in cui risultano coltivati gli uliveti considerati monumentali ai sensi della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia). Si applica, in ogni caso, l'articolo 10 della l.r. 14/2007;

Il divieto di cui ai punti 1 e 13 di cui al presente articolo non si applica agli impianti:

- a) esclusivamente finalizzati all'autoconsumo;
- b) con potenza elettrica nominale fino 40 kilowatt (kW);
- c) realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali a essi adiacenti;
- d) da realizzarsi in aree industriali dismesse.

E' vietata la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salvo che gli impianti meedesimi non siano alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il quaranta per cento del fabbisogno, da "filiera corta", cioè ottenute in un raggio di 70 chilometri dall'impianto.

Non si applica il divieto di cui al presente articolo ai progetti presentati prima della data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la positiva conclusione della conferenza di servizi di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, come modificato dall'articolo 280 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal comma 158 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, venga ratificata con deliberazione del consiglio comunale. L'istanza di autorizzazione è rigettata se la deliberazione del consiglio comunale non viene adottata entro novanta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi; il termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora, alla

# COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

stessa data, la conferenza di servizi sia già stata positivamente conclusa.

## **Articolo 5 - Misure di salvaguardia e mitigazione a tutela della bio-diversità e del paesaggio rurale.**

1. Considerate le caratteristiche del territorio e la necessità di tutelare il relativo paesaggio, nonché fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di incidenza ambientale, la realizzazione di impianti di qualsiasi potenza nominale in aree tipizzate "Ei ed E2 Agricola" dal vigente P di F, si intende subordinata al rispetto ed all'attuazione delle seguenti misure di salvaguardia e mitigazione:
  - a. il limite massimo di copertura degli impianti non potrà essere superiore al 50% della superficie totale dell'area interessata dall'intervento, da calcolarsi secondo la proiezione ortogonale a terreno della superficie specchiante (superficie velica dei moduli fotovoltaici). **La vegetazione insistente sul suolo dell'impianto deve essere decespugliata meccanicamente e, comunque, senza l'utilizzo di diserbanti;**
  - b. la superficie interessata dall'intervento dovrà essere delimitata da schermi verdi con piante autoctone (alberature, siepi, ecc.), accompagnati da reti di recinzione poste ad almeno 20 cm di altezza dalla superficie del terreno. **La distanza minima dell'impianto, delle opere connesse e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa deve rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal Relativo Regolamento di Attuazione (DLGS n. 285/1992 e s.m.i. e DPR n. 495/1992 e s.m.i.).** Sono consentite recinzioni in muratura in conci di tufo di altezza max di ml. 1,00 e sovrastante rete metallica, anch'essa di ml. 1,00, solo su fronte strada. E' consentita la muratura a secco su tutti i lati del perimetro del terreno interessato;
  - c. gli scavi, i movimenti di terra e le eventuali fondazioni non potranno essere realizzati ad una profondità >150 cm. dal livello del terreno;
  - d. dovrà essere garantita una percentuale di copertura/sigillatura del terreno non superiore al 5% dell'area medesima;
  - e. dovrà essere garantito il ripristino della naturalità dei luoghi al momento della cessazione dell'esercizio dell'impianto, a qualsiasi causa imputabile;

[Regolamento comunale impianti fotovoltaici]

# COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

- f. La superficie complessiva massima utilizzabile dell'intero territorio comunale non potrà essere superiore al 5% e comunque dovrà essere tale da non superare la potenza nominale complessiva di 60Mwp;
  - g. gli impianti ricadenti su suoli che risultino tra loro confinanti, ovvero contigui tra loro, e che risultino essere di unica proprietà, si configurano come unico impianto fotovoltaico;
  - h. **l'impianto fotovoltaico non dovrà essere visibile ad una distanza superiore ai 200 metri.**
2. Resta ferma la possibilità di proporre e concordare con l'Amministrazione Comunale misure di compensazione, ritenute utili per riqualificare o valorizzare le aree territoriali interessate dall'impianto, ivi compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione.
3. Le infrastrutture(cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso e a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d'ufficio.

## **Articolo 6 - Misure di salvaguardia delle tradizioni agroalimentari locali e del patrimonio culturale, col fine di non gravare sulla loro valorizzazione**

L'Amministrazione Comunale può definire una casistica nei casi in cui sussista una presunta grave collisione tra l'interesse pubblico di generare energia elettrica da fonte fotovoltaica e l'interesse pubblico locale di valorizzare in particolare modo le tradizioni agroalimentari locali e il patrimonio culturale. In questi casi specifici l'Amministrazione Comunale può richiedere all'Operatore/Investitore di proporre e attuare misure dettagliate atte a mitigare o evitare i rischi sopra definiti.

## **Articolo 7 - Procedure di minimizzazione per l'accesso**

In riferimento alla minimizzazione delle opere di accesso all'impianto durante la fase di cantiere e di esercizio, risultano preferibili, per l'installazione di impianti fotovoltaici, quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata; analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti

[Regolamento comunale impianti fotovoltaici]

# COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

interventi di adeguamento per le strade già esistenti.

Per le fasi di cantiere, in particolare si richiede quanto segue:

- il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati;
- dovrà essere predisposto un sistema di convogliamento delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
- al termine dei lavori il soggetto proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni;
- nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno.

## **Articolo 8 - Impegni del soggetto proponente nella fase di realizzazione, conduzione e di cessazione dell'impianto**

Il soggetto proponente dovrà produrre, entro i tempi stabiliti nella convenzione di cui al art. 9 e comunque prima della messa in funzione dell'impianto, una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto. Tale polizza fidejussoria dovrà essere pari al 3% (tre %) del valore dell'impianto comprensivo delle opere infrastrutturali annesse e accessorie e dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell'impianto. L'importo della polizza dovrà essere aggiornato ogni otto anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto nella misura dell'1,5% annuo.

Detta fideiussione potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito

[Regolamento comunale impianti fotovoltaici]

# COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

verbale, in contraddittorio tra il soggetto proponente e l'Amministrazione Comunale.

Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non previa assunzione da parte della nuova impresa subentrante degli stessi oneri e doveri assunti dal soggetto proponente originario.

In caso di superamento del secondo anno di non funzionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione, l'impianto deve essere obbligatoriamente dismesso.

I soggetti proponenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto.

## **Articolo 9 - Categorie di impianti**

Ai fini del presente Regolamento vengono considerate le seguenti categorie di impianti che, sulla base della potenza installata, realizzano insediamenti più o meno impattanti dal punto di vista ambientale:

- a. Impianti aventi potenza installata fino a 100 kWp considerati di piccolo taglio e destinati all'utilizzo per auto consumo; tali impianti non necessitano della stipula di convenzione ma vengono sottoposti al pagamento di diritti di segreteria rispondenti ai criteri esposti nell'art.10;
- b. Impianti aventi potenza installata superiore a 100 kWp e fino a 1 MWp destinati alla vendita sul posto dell'energia prodotta; tali impianti necessitano della stipula di convenzione e diritti di segreteria rispondenti ai criteri esposti nell'art.10;
- c. Impianti aventi potenza installata superiore a 1 MWp destinati alla vendita sul posto dell'energia prodotta; tali impianti necessitano della stipula di convenzione e rispondente ai criteri esposti nell'art.10. Per la realizzazione di impianti fotovoltaici superiori ad 1 MWp è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione unica, così come previsto dalla D.G.R. 35/2007.

# COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

## Articolo 10 - Diritti di segreteria

Il soggetto proponente, data la particolare complessità dell'istruttoria che configura una molteplicità di **"endoprocedimenti"** ai quali devono partecipare differenti Settori di questa A.C., dovrà versare all'atto della richiesta di DIA o autorizzazione unica in favore del Comune, a titolo di **"Diritti di segreteria"** in base alle seguenti categorie:

- a. Impianti con potenza fino a 100kWp (destinati all'autoconsumo: **€ 100,00** (euro cento));
- b. Impianti con potenza oltre 100 kWp e fino a 500 kWp (destinati alla vendita: **€ 2.000,00** (euro duemila));
- c. Impianti con potenza oltre 500 kWp (destinati alla vendita: **€ 3.000,00** (euro tremila));
- d. Per il parere di competenze , l'esame e gli atti consequenziali , relativi alla **DIL** di cui alla L.R. Puglia n. 25 del 9/10/2008, i proponenti dovranno versare la somma **€ 4.000,00** (quattromila) a titolo di diritti di segreteria.

## Articolo 11 - Misure di compensazione

Per quanto riguarda la valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per i quali è necessaria l'autorizzazione unica tra gli altri criteri generali la D.G.R. Puglia n. 35 del 29/01/2007 prevede al punto 2.1 lett A10 un concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree interessate compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali in zone classificate agricole. Pertanto, il soggetto proponente, impianti per i quali è necessaria **"l'autorizzazione unica"**, dovrà versare un contributo per le misure di compensazione una tantum all'atto della stipula della convenzione in favore del Comune, in base alle seguenti categorie:

### **CONTRIBUTO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE UNA TANTUM**

- a. Impianti da 1.001 kW a 3.000 kW: €. 10.000,00
- b. Impianti da 3.001 kW a 5.000 kW: €. 15.000,00

[Regolamento comunale impianti fotovoltaici]

# COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

c. Impianti da 5.001 kW a 10.000 kW: €. 20.000,00

d. Impianti da 10.001 kW a 20.000 kW: €. 30.000,00

e. Impianti oltre 20.000 kW : €. 100.000,00

Una maggiore congruenza tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale e quelli dell'Operatore Investitore sarà raggiunta tramite la ratificazione di un accordo che definisce i reciproci obblighi e garanzie attraverso una specifica convenzione. Tale accordo sarà ratificato da entrambe le parti tramite schemi (convenzione) da concordare.

**La stipula della convenzione dovrà avvenire perentoriamente prima dell'effettivo inizio dei lavori. Con la sottoscrizione della convenzione i proponenti si obbligano a denunciare l'impianto fotovoltaico presso l'agenzia del territorio di Taranto nella categoria "D/1 opifici", che dovrà avvenire entro e non oltre la comunicazione di ultimazione dei lavori o del collaudo finale.**

## **Articolo 12 - Destinazione delle misure di compensazione e dei diritti di segreteria**

La destinazione del contributo per le "misure di compensazione", individuato apposito Capitolo di Bilancio, è vincolata alla realizzazione da parte del Comune alle seguenti categorie di interventi:

- spese per realizzazione e manutenzione strade e pubblica illuminazione in zone rurali;
- avviare iniziative promozionali per la valorizzazione dei prodotti tipici ed artigianali, attraverso la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali, showroom e workshop a sostegno dell'economia e dei sistemi produttivi locali locale;
- realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, parchi, giardini pubblici e verde pubblico in generale;
- realizzazione e sistemazione di piste ciclabili;
- realizzazione di parchi tematici avente ad oggetto la tutela ambientale e/o lo sviluppo e la diffusione di energie rinnovabili e/o a basso impatto ambientale;
- realizzazione di interventi sulla segnaletica e sulla viabilità miranti al contenimento

# COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico o riducano l'inquinamento (rifacimento e/o manutenzione stradale con asfalto fonoassorbente, ecc.);

- realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc...) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa;
- interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenerne il miglioramento dell'efficienza energetica e/o l'installazione di sistemi di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;
- acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida, ecc.);
- spese per la tenuta e l'aggiornamento dell'apposito albo con l'elenco dei progetti autorizzati e delle relative superfici;

## **Articolo 13 - Obblighi informativi da parte dell'Operatore/Investitore**

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative presentate, fissando obblighi informativi da parte degli Operatori/Investitori che hanno presentato DIA o Autorizzazione Unica presso l'Ufficio tecnico comunale riguardo la concreta pianificazione della realizzazione delle opere. E' prevista l'istituzione di una commissione permanente incaricata delle eventuali operazioni di controllo, anche in sito, composta da un membro per ogni gruppo consiliare, più uno da ogni associazione che ne faccia richiesta.

## **Articolo 14 - La documentazione necessaria alla valutazione dell'impianto, da allegare all'istanza di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A) è la seguente:**

- Titolo legale di proprietà ovvero i titoli reali di utilizzo dei suoli per un periodo di validità pari al termine di obsolescenza dell'impianto da determinarsi attraverso un cronoprogramma di cantierizzazione, attivazione, produzione e gestione dell'impianto stesso.
- Titolo autorizzativo per presentare la DIA, secondo le disposizioni stabilite dal D.P.R. 380/2001.

# COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

- Rappresentazione del progetto in scala 1:1000 e comunque idonea a rappresentare l'intervento, con indicazione della strada di accesso e classificazione della medesima, nonché delle quote, distanze dai confini e rapporto tra superficie coperta e superficie scoperta, ed eventuali opere di mitigazione lungo la recinzione.
- Progetto relativo alla recinzione con particolari costruttivi riferiti anche all'accesso (scala 1:100).
- Particolare costruttivo del modulo fotovoltaico, debitamente quotato (scala 1:100).
- Progetto inerente il posizionamento sul lotto delle cabine elettriche debitamente quotate con disegni illustranti le cabine medesime (scala 1:100).
- Ubicazione e rappresentazione dell'intervento secondo le seguenti basi tematiche:
  - aerofotogrammetria in scala 1:10.000; o ortofotocarta in scala 1:10.000;
  - catastale in scala 1:10.000;
  - ambiti territoriali distinti dell'adeguamento del P di F al PUTT/P in scala 1:10.000;
  - ambiti territoriali estesi dell'adeguamento del P di F al PUTT/P in scala 1:10.000;
  - sistema vincolistico comunale in scala 1:10.000
- **Verifica planimetrica del limite massimo di copertura dell'impianto per come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a del presente Regolamento.**
- **Perizia giurata resa da un professionista abilitato nello specifico campo, in cui si attesti l'inesistenza di colture agrarie di pregio per come previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.**
- **Documentazione attestante l'assegnazione del punto di connessione alla rete elettrica da parte dell'Enel distribuzione nel caso di allaccio M – T ovvero da parte della TERNA nel caso di presenza di linee A – T, da consegnare perentoriamente al Comune prima dell'effettivo inizio dei lavori al fine di consentire la verifica inerente le varie opere a rete da realizzare.**

# COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto

La documentazione amministrativa da produrre prima del decorso dei termini previsti dalla procedura di DIA è la seguente:

- **Indicazione del nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori congiuntamente alla presentazione del DURC valido.**
- **Indicazione del Direttore dei Lavori e del Tecnico dell'impresa esecutrice.**
- **Fideiussione per come previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.**
- **Sottoscrizione della convenzione per come previsto dall'art. 9 del presente regolamento.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme nazionale e regionali vigenti di settore cui il presente regolamento non può in ogni caso derogare.

## **Art. 15 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Tutti i progetti già presentati agli atti del Comune e con istruttoria in itinere dovranno adeguarsi alle presenti disposizioni.

**Il responsabile dell'Area tecnica**

**Geom. Antonio CURRI**